

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio di cui trattasi. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- ♦ **La Società Contraente è tenuta, altresì, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio in oggetto producendo al riguardo in sede di sottoscrizione del Contratto, mediante autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, (codice IBAN e soggetti abilitati ad operare sul conto).**

I corrispettivi spettanti alla Società contraente saranno, pertanto, accreditati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato, anche non in via esclusiva.

La Società contraente è, altresì, obbligata a comunicare al CNEL, entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato e dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Tenuto conto che l'affidamento in corso ha scadenza al 31.12.2021, con successiva ed imminente comunicazione sarà indicata **la data fissata per la sottoscrizione del Contratto di affidamento** del presente Servizio di Ristorazione/Bar per le esigenze del CNEL.

Distinti saluti.

II DIRIGENTE



Angela Belli

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL
 Ufficio affari generali
 Viale David Lubin, 2
 00196 Roma
 PEC : protocollo@postacert.cnel.it

FC - Ufficio I - Affari generali